CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE STURA

Via Divisione Cuneense n. 5 - 12014 Demonte Tel. 0171/955555 - Fax. 0171/955055

E-mail: unionemontana.vallestura@pec.it

LETTERA DI INVITO

PER AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MEDIANTE R.D.O. ME.PA. PER LA

gestione in concessione di un centro di custodia oraria (baby parking) Vignolo
(Periodo 01/08/2019 – 31/07/2022)

Scadenza Ore 18:00 del XX/XX/2019

Approvato con determinazione n. XXXX del XX/XX/2019

CODICE CIG XXXXXXX

1. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Unione Montana Valle Stura - Via Divisione Cuneense n. 5 - 12014 Demonte – C.F. 03566610048 - e-mail: unionemontana.vallestura@pec.it- e-mail referente: unione.montana@vallestura.cn.it; fax: 0171/955055 per conto del COMUNE DI VIGNOLO – Via Roma, N. 6 – C.F. E PARTITA IVA 00349960047 – e-mail referente: segreteria@comune.vignolo.cn.it; pec: comune.vignolo.cn@legalmail.it; fax: 0171/48294

Responsabile del Procedimento: rag. Patrizia Arneodo del Comune di Vignolo

Responsabile della Centrale Unica di Committenza: arch. Anna Bertola con sede presso l'Unione Montana Valle Stura

Le richieste di chiarimenti relative agli atti di gara devono pervenire tramite la casella elettronica Me.Pa. dell'Unione Montana Valle Stura e non oltre il quinto giorno antecedente la gara. Le risposte sono inviate via e-mail o pec; se ritenute di interesse generale, pubblicate sul sito internet entro 4 giorni e comunque non oltre il quarto giorno antecedente la gara.

2. OGGETTO DELL'APPALTO: CONCESSIONE IN GESTIONE SERVIZIO DI CUSTODIA ORARIA (BABY PARKING)

L'appalto ha per oggetto la concessione in gestione su immobile di proprietà del Comune di Vignolo in comodato d'uso del servizio di custodia oraria (baby parking) destinato alle tipologie di utenti indicati nell'allegato capitolato speciale d'appalto. Il servizio, deve essere espletato dall'Impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il servizio di cui all'oggetto rientra tra quelli elencati nell'allegato IX al D.Lgs. 50/2016, "servizi centri diurni per bambini" (CPV 85312110-31) e "servizi sociali" (CPV85320000-8), che si richiama per gli articoli applicabili.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto viene aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante R.d.O. Me.Pa.

La procedura di aggiudicazione deve svolgersi ai sensi del R.D. 827/24 e del D.Lgs. 50/2016, con le relative modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni contenute nei predetti testi di legge e richiamate nel presente bando di gara e nel relativo capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del precitato D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti elementi:

- A) Progetto Tecnico;
- B) Offerta economica.

L'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che ha ottenuto il punteggio più alto derivante dai punti A) Progetto tecnico e B) Offerta economica.

Per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche l'apposita Commissione di gara si avvale dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio complessivo è pari a 100:

A) PROGETTO TECNICO DI GESTIONE: punteggio massimo punti 90

Il punteggio viene attribuito sulla base del Progetto Tecnico di gestione presentato dall'Impresa concorrente. La qualità del servizio viene valutata con attribuzione diversa del punteggio sui seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA

1. Progetto di gestione del servizio	Max Punti 50 (cinquanta)
a. Attività di promozione del servizio Il punteggio viene assegnato in base al numero delle attività promozionali per incrementare l'utilizzo della struttura e del servizio	Max punti 10 (dieci)
b. Tariffe di gestione del servizio proposte: Il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base alle tariffe per le utenze di gestione del servizio proposte secondo la seguente formula:	Max punti 20 (venti)
c. Modalità riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe Il punteggio viene assegnato in base all'organizzazione per la riscossione delle tariffe con particolare riferimento alla riscossione coattiva.	Max punti 5 (cinque)
d. Servizio di custodia della struttura Il punteggio viene assegnato in base alla tipologia di custodia e sorveglianza che il concorrente intende assicurare	Max punti 5 (cinque)
e. Orario di apertura della struttura Il punteggio viene assegnato in proporzione alle ore settimanali di apertura della struttura in aggiunta all'orario minimo previsto all'art. 7 del capitolato	Max punti 10 (dieci)
2. Piano delle attività inerenti il servizio	Max Punti 10 (dieci)
Il punteggio viene assegnato in relazione alla tipologia e varietà di attività proposte per l'attività di custodia oraria (baby parking), alla luce della naturale destinazione della struttura	
3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura del Comune di Vignolo	Max Punti 13 (tredici)
3.A Organizzazione dell'attività inerente il servizio (organico) Viene assegnato il punteggio in relazione all'organico utilizzato per la gestione delle attività di custodia oraria (baby parking), valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero di addetti impiegati, b) Brevetti ed attestati di specializzazione, c) Esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) d) Formazione del personale.	Max punti 8 (otto)
3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l'uso dei locali Viene assegnato il punteggio in relazione al numero delle attività complementari eventualmente proposte ed all'organico utilizzato per la loro gestione, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero attività complementari, b) Numero addetti ed esperienze nel settore del personale (curriculum) c) Formazione del personale.	Max punti 5 (cinque)
4. Piano della manutenzione programmato Il punteggio viene assegnato in base al numero e alla rilevanza degli interventi di manutenzione programmati	Max punti 8 (otto)
5.Interventi migliorativi Viene privilegiata la disponibilità del concorrente ad effettuare interventi migliorativi alla struttura sede del servizio di custodia oraria (baby	Max punti 9 (nove)

parking). Sono valutati:

- 1.l'ambito di miglioramento (strutturale, impiantistico) e la sua consistenza;
- 2. la compiutezza, il grado di dettaglio dell'elaborato e il livello dei contenuti progettuali;
- 3. la tipologia e la qualità dei materiali;
- 4. la funzionalità della struttura;
- 5. i tempi massimi previsti per la realizzazione.

Il progetto tecnico di gestione deve essere redatto seguendo l'ordine indicato nella tabella con specificazione dei singoli punti.

Il progetto tecnico deve essere presentato in max 10 pagine (facciate) formato A4 comprensive di copertina, grafici, indici e quanto altro, redatte con carattere Arial, dimensione 11. Ad integrazione di tale progetto possono essere compilati i modelli allegati al presente disciplinare n. 3 (relativo al personale impiegato ed alla sua formazione; criterio di valutazione 3.A) e n. 4 (relativo agli interventi migliorativi proposti; criterio di valutazione 5). Non è ammessa la presentazione di alcun altro allegato ad integrazione del progetto tecnico.

Ogni commissario, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 e 1 a ciascun subcriterio relativo al pregio tecnico dell'offerta presentata da ciascun concorrente, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio	
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori	
Distinto	0,9	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative	
Buono	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali	
Sufficiente	0,7	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio	
Non del tutto sufficiente	0,5	Appena sufficiente	
Insufficiente	0,4	Appena percepibile	
Assente	0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante	

B) OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo punti 10

L'offerta economica, da redigersi secondo il modello predisposto dall'Unione, deve indicare il canone annuo di concessione a favore del Comune di Vignolo (minimo a base di gara € 2.000).

Non sono ammesse offerte parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili.

All'Offerta Economica più favorevole viene assegnato il punteggio massimo di punti 10.

L'offerta deve essere formulata in cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il valore più favorevole per l'ente.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si procederà come segue:

Gli elementi d'offerta saranno valutati secondo quanto disposto dalle linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", secondo la seguente formula (metodo aggregativo compensatore):

$$C(a) = \sum_{n} [W_i \times V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

I coefficienti V(a)i saranno determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (1 a,c,d,e; 2; 3; 4 e 5), attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ai sensi del punto 4 dell'allegato G del DPR 207/2010. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà trasformare la suddetta media dei coefficienti in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; conseguentemente verranno determinati i punteggi di ogni concorrente.
- b) per quanto riguarda il criterio n. 1 b attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto (=tariffa per l'utenza più bassa) più conveniente per le famiglie, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto più gravoso per le famiglie.
- c) per quanto riguarda l'offerta economica, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al valore dell'elemento offerto (=percentuale di rialzo) più conveniente per la Stazione Appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell'elemento offerto pari a quello posto a base di gara (=nessun rialzo).

Disposizioni comuni relative all'aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avviene in capo alla Ditta che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa del progetto tecnico e di prezzo offerto, ha ottenuto il punteggio più alto.

L'arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale.

Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta; la cauzione provvisoria ed il versamento del contributo gare all'ANAC devono comunque essere stati soddisfatti entro il termine di presentazione delle offerte, salvo per la cauzione provvisoria il suo adeguamento di valore di cui al successivo punto 13. Per la valutazione delle offerte anormalmente basse la commissione si riserva di eventualmente procedere in merito in presenza di elementi significativi di anomalia ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi comunque di appalto di cui all'allegato IX del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 non soggetto a specifica normativa in materia.

L'Amministrazione procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi del presente bando e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di parità del punteggio complessivo, l'aggiudicazione avviene in favore dell'impresa che ha ottenuto il maggior punteggio nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità, l'Amministrazione invita le stesse ad un esperimento di miglioria sull'offerta economica proposta. Nel caso che nessuna delle imprese concorrenti sia presente o voglia migliorare l'offerta, si procede a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

4. LUOGO DI ESECUZIONE:

Il servizio deve essere prestato presso l'immobile sito in Via Alfieri, utilizzato quale sede della scuola statale dell'infanzia, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vignolo.

5. OFFERTE IN DIMINUZIONE:

Non ammesse

6. VARIANTI:

Sono ammesse proposte integrative di ulteriori servizi di carattere socio-assistenziale od educativo-ricreativo che verranno valutate dal Comune di Vignolo.

7. DURATA DEL CONTRATTO:

Il servizio deve essere svolto per la durata di anni tre a partire dal 01/08/2019 al 31/07/2022.

8. ENTITA' DELL'APPALTO - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La controprestazione a favore del concessionario consiste nell'utilizzo in comodato gratuito della struttura di cui all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto adibita allo svolgimento dell'attività in oggetto e nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio affidato.

Il Comune di Vignolo si impegna altresì a mettere a disposizione l'immobile sede dell'attività, ivi comprese le attrezzature ed i mobili già presenti ed inventariati come da elenco allegato sub "B" al predetto capitolato, in comodato gratuito per la durata di cui al precedente punto 7, corrispondente al periodo di gestione del predetto centro di custodia oraria.

Al concessionario compete la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative al servizio erogato. Per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare ed alle tariffe proposte, il Comune di Vignolo riconosce al Concessionario l'eventuale contributo regionale annualmente concesso per l'incentivazione dei centri di custodia oraria; tale contributo deve essere utilizzato dal Concessionario per consentire un abbattimento generalizzato della quota mensile a carico degli utenti, indipendentemente dalla provenienza.

Il Concessionario deve fornire al Comune di Vignolo, ai fini della necessaria rendicontazione alla Regione Piemonte del citato contributo, attestazioni ed ogni quanto altro sia necessario ai fini di dimostrare il corretto utilizzo del contributo; in caso di inadempienza il Comune di Vignolo provvede alla revoca del trasferimento.

Al solo fine della quantificazione dell'importo della gara, si presume <u>in € 60.000,00 annui ed € 180.000,00</u> <u>per l'intero triennio</u> il valore dei proventi che si presume il concessionario possa ricavare dalla propria attività.

Tale valore, definito ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, è ricavato dal seguente piano economico-finanziario preventivabile di gestione del servizio:

ENTRATE ANNO PREVISTE		SPESE ANNO PREVISTE	
OGGETTO	IMPORTO €	OGGETTO	IMPORTO €
Rette utenza (media 18 utenti x 10 mesi)	54.000	Personale	50.000
Rimborso pasti	6.000	Generali (riscaldamento, utenze, manutenzione, ecc.)	6.000

9. TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE:

ALLE ORE 18 DEL GIORNO XX/XX/2019

Le Ditte invitate a partecipare alla gara devono trasmettere tramite piattaforma Me.Pa., in risposta alla R.d.O. di invito, un plico elettronico contenente l'istanza di partecipazione più tutti i documenti di gara richiesti, entro il predetto termine.

La piattaforma Me.Pa. non permette la trasmissione di offerte oltre il termine suddetto. Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente disciplinare, sono ritenute nulle e pertanto escluse.

All'interno dei plichi elettronici predisposti sulla R.d.O., pena l'esclusione dalla gara, devono essere inseriti tutti i documenti richiesti al successivo punto 13.

10. PERSONE AUTORIZZATE AD INTERVENIRE NEL CORSO DELLA GARA ED ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: Rappresentante legale delle imprese concorrenti o soggetto da questi delegato munito di delega o procura.

11. CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

La partecipazione alla gara da parte di consorzi o raggruppamenti è disciplinata dagli artt. 45/47 del D. Lgs. 50/2016.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

L'offerta, congiunta, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista dal suddetto articolo 48.

I soggetti del raggruppamento devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo ed individuato tra le imprese invitate alla gara, da far risultare con scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento di imprese, i requisiti di capacità tecnico economica di cui all' art. 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 devono essere così posseduti:

- a. dall'impresa mandataria nella misura minima del 60%,
- b. la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento e comunque in misura sufficiente da ricoprire il 100% dei requisiti richiesti.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle Imprese raggruppate. Le imprese mandanti sono tenute ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta al punto 13.

L'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese che si impegnano a formare l'associazione temporanea, deve specificare, a pena di esclusione, le parti del servizio oggetto dell'appalto che saranno eseguite da ogni singolo operatore associato. Le ditte che partecipano ai raggruppamenti non possono presentare offerte singolarmente.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione:

- 1. imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procede all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- 2. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45, comma 2, lettera d) D.Lgs 50/2016); in tal caso, si procede all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa singola o consorzio;

3. partecipazione contemporanea alla gara di concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c.; in caso positivo si provvede ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale

12. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti richiesti al successivo punto 13 (capacità tecnica ed economica) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti mediante l'istituto di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

A tale fine il concorrente deve allegare, <u>pena l'esclusione</u>, la documentazione prevista al successivo punto 13

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 45 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
 n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
- g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
- h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

i) Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità generale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

- c) non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) insussitenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

e) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale dei contratti collettivi o delle disposizioni interraziali;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente così come individuate dall'art. 80 c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
- h) essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- i) non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi quelli di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2009);
- j) non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- k) non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- m) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, così come individuati dall'art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- n) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- o) non abbia attuato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economico finanziaria:

Le ditte partecipanti all'appalto devono in sede di gara dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria mediante uno solo o più dei seguenti documenti previsti dall'art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

- **a1) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, attestanti l'affidabilità e la solvibilità dell'offerente;
- **a2) bilanci o estratti del bilancio dell'impresa**, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 riportante i dati di tali bilanci o estratti;
- a3) fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (servizi centri diurni per bambini o sociali) riferito agli esercizi 2015-2016-2017. Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

La documentazione di cui alla lettera a1) deve essere prodotta in originale in sede di offerta. Le dichiarazioni a2) o a3) devono essere autodichiarte in sede di DGUE, le stesse dovranno poi essere confermate da parte della Ditta aggiudicataria con apposita documentazione probatoria.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui al precedente punto a3), deve essere comprovato per intero nella quota parte del periodo di attività o mediante altra documentazione la cui idoneità viene valutata dalla Commissione di gara.

Requisiti di capacità tecnica:

- b1) elenco dei principali servizi svolti o in svolgimento nel triennio 2016-2017-2018, analoghi alle categorie di servizi oggetto di gara, con l'indicazione dei relativi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (se prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni od enti stessi; se prestati a privati dichiarati da questi o dallo stesso concorrente); tali servizi prestati devono essere stati prestati con buon esito per la durata di almeno un anno ed i relativi contratti non devono essere stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali
- **b2)** Eventuale possesso di certificazioni di controllo di qualità espressamente per l'attività di centri diurni per bambini o per servizi sociali.
- b3) Dichiarazione in sede di DGUE concernente il numero medio di dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2016/2018).

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la presentazione del D.G.U.E. (vedi allegato); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

14. DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

- I. Istanza di ammissione (come da "Allegato 1") sottoscritta digitalmente o manualmente ma accompagnata dal documento d'identità, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura.
- II. **D.G.U.E.** seguendo la seguente procedura:
 - a) scaricare il file in formato .xml denominato DGUE allegato 2 alla documentazione di gara;
 - b) aprire il link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto a;
 - c) compilare dalla Parte II sino alla fine;
 - d) al termine stampare l'intero documento compilato in PDF sottoscriverlo digitalmente ed allegarlo alla R.d.O.;

Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT

In caso di avvalimento o di raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere prodotti tanti DGUE quante sono le imprese partecipanti alla procedura di gara.

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna dovrà firmare lo stesso DGUE.

- III. Eventuale documentazione probatoria inerente i requisiti di capacità tecnica e economica finanziaria, come meglio precisati all'art. 13;
- IV. Relazione di progetto tecnico di gestione: a pena di esclusione, dettagliata relazione circa il progetto tecnico di gestione del servizio da redigere secondo l'ordine dei criteri di valutazione di cui alla tabella riportata al precedente punto 3.

La relazione non deve superare n. 10 pagine (facciate) dattiloscritte formato A4 comprensive di copertina, grafici, indici e quanto altro, redatto con carattere Arial dimensione 11; deve, inoltre, avere un indice riassuntivo e numerazione progressiva delle pagine. Non è ammessa la presentazione di alcun altro allegato ad integrazione della relazione.

V. Avvalimento: In caso di avvalimento devono essere rese, pena l'esclusione:

- a) indicare tale volontà nel D.G.U.E. di cui al "allegato 2", con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi sul modello dell'allegato 3;
 - c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
 - e) (nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.
- VI. Cauzione provvisoria di € 3.600,00 pari al 2% dell'importo stimato dal valore della concessione oggetto della gara di cui al precedente punto 8.

La cauzione deve essere costituita mediante cauzione in contanti o fidejussione.

Nel caso in cui la garanzia sia presentata in contanti il versamento in contanti o tramite bonifico bancario deve essere effettuato presso la Tesoreria:

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano – IBAN IT80P0630546851000000802839

In tal caso deve essere presentata copia della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Nel caso di versamento in contanti il versamento deve essere accompagnato dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. L.vo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (allegare originale della polizza).

La garanzia, <u>redatta secondo gli schemi tipo del Decreto MISE n. 31/2018</u>, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dev'essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Amministrazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve dimostrare il possesso del requisito, allegano la certificazione posseduta in originale o in copia conforme, alla cauzione provvisoria.

L'offerta dev'essere altresì corredata, <u>a pena esclusione</u>, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il concorrente versi una garanzia di importo inferiore a quanto previsto non è soggetto automaticamente ad esclusione ma viene chiamato ad integrarne l'importo entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione pena l'esclusione dell'offerta.

In caso di R.T.I per beneficiare della riduzione del 50% è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI CEI ISO 9000, comprese eventuali imprese associate. La riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

VII. Dichiarazione di raggruppamento

Nel caso in cui il concorrente ricorra a R.T.I. deve presentare, <u>pena l'esclusione</u>, dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese associate <u>che specifichi il tipo di R.T.I. prescelto con l'indicazione dell'impresa capogruppo</u> e che contenga <u>l'impegno</u> che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48 del D.Lgs. 50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno <u>atto notarile</u> di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino alla estinzione di ogni rapporto.

E' vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi <u>sono tenuti, pena l'esclusione</u>, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

VIII. Ricevuta in originale del versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 20,00. Per il versamento del contributo si deve fare riferimento alle disposizioni operative sul sito della Autorità (www.anticorruzione.it) alla sezione Servizio riscossione contributo.

Nella causale del versamento deve essere indicato il codice fiscale del concorrente ed il seguente codice CIG di identificazione della gara: XXXXXXX

- IX. "PASSOE" rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass", dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il quale dovrà essere ottenuto autonomamente dal concorrente solo ed esclusivamente mediante procedura on-line, da attivare e concludere, previa registrazione a detto sistema, dal concorrente stesso, tramite il portale (sito internet) della stessa AVCP all'indirizzo internet www.anticorruzione.it. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, si dovrà trasmettere anche il "PASSOE" relativo all'impresa ausiliaria.
- X. Offerta economica: offerta economica da redigere, secondo il modello allegato 2 al presente bando, con le indicazioni di cui al precedente punto 3.B e sottoscritto da parte del legale rappresentante della ditta concorrente (di tutte le ditte nel caso di R.T.I.). Sulla offerta deve essere apposta marca da bollo da € 16,00.

14. PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:

180 giorni naturali e consecutivi dalla data ultima fissata per la ricezione delle offerte.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

La documentazione di cui al precedente punto 14 devono pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del XXXXXX, a pena di esclusione, alla casella telematica dell'Unione rispondendo alla richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). Non sono ammesse altre forme di invio a pena di esclusione. Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altre istanze pervenute nei termini, non saranno ammesse. Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente disciplinare, saranno ritenute nulle e pertanto escluse.

16. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica **il giorno XXXX alle ore XXX** in una sala della Sede operativa dell'Unione Montana Valle Stura sita in Via Divisione Cuneense n. 5 - Demonte (CN).

Il seggio di gara presieduto dal Responsabile del Procedimento, dopo aver constatato la presenza in aula di eventuali rappresentanti delle ditte concorrenti ed aver accertato la loro identità, apre i plichi elettronici, accerta che essi contengano la documentazione e le buste in conformità a quanto previsti dai precedenti punti 13 e 15 e, in caso negativo, procede all'esclusione delle offerte irregolari.

Quindi il seggio di gara, dopo aver estratto la "Documentazione Amministrativa", dal plico procede a:

- Verificare la presenza e la regolarità formale dei documenti, delle dichiarazioni, dei certificati e di quant'altro richiesto dal bando;
- Verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 C.C. ed in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- Verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)
 D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere i consorziati dalla gara;
- Verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio
 occasionale ex art. 45, comma 2, lettere d) ed e) D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta
 anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata in forma
 individuale;
- Verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi occasionali ex art. 45, comma 2, lettere d) ed e) D.Lgs. 50/2016, pena l'esclusione di tutte le offerte.

Il Seggio di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 può effettuare, anche rinviando i lavori in successive sedute, verifiche a

campione della veridicità delle dichiarazioni/documentazioni, contenute nel plico, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla presente procedura di gara.

Il seggio di gara procede quindi all'esclusione della gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti.

Non possono comunque essere regolarizzate le firme mancanti sull'istanza di partecipazione e sull'offerta; la cauzione provvisoria ed il versamento del contributo gara all'ANAC devono comunque essere stati soddisfatti entro il termine di presentazione delle offerte, salvo per la cauzione provvisoria il suo adeguamento di valore di cui al precedente punto 13 da richiedere nei termini di cui al precedente periodo.

Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura del plico "A - Progetto tecnico" dei concorrenti ammessi.

In seguito, la Commissione procede, *in seduta riservata*, alla valutazione dei progetti tecnici contenuti nella busta A e all'attribuzione dei relativi punteggi, in base ai criteri contemplati al precedente punto 3.A.

Dopo di che, la Commissione procede in seduta pubblica alla valutazione delle offerte economiche (busta interne "B").

17. ADEMPIMENTI A CARICO dell'AGGIUDICATARIO:

L'Aggiudicatario deve:

- a) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo stimato della concessione di cui al precedente punto 8.
 - La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di definitiva conclusione della presente concessione di servizio.
- b) Presentare le polizze assicurative di cui all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto
- c) In caso di R.T.I. mandato conferito al legale rappresentante dell'impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da atto notarile.

18. ALTRE INFORMAZIONI

Si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti, ovvero anche se uno di tali documenti a seguito di richiesta di regolarizzazione pervenga in modo diverso da quanto prescritto nel presente bando di gara.

La stazione appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Sono escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.38 del D. Lgs. 163/2000) le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C.

Sono escluse dalla gara le offerte che:

- a) Siano presentate oltre i termini stabiliti;
- b) Siano compilate non correttamente, irregolari, equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate in qualsiasi modo o con riserva, salva ove praticabile la possibilità di una loro regolarizzazione;
- c) Non sottoscritte sull'istanza di partecipazione o sull'offerta;
- d) Presentate singolarmente da imprese partecipanti anche come componenti di un RTI o che comunque non ottemperino a quanto richiesto dal presente Bando.
- e) Offerte indeterminate o che facciano riferimento ad altra offerta.

L'Amministrazione procede alla verifica in capo all'aggiudicatario ed al secondo classificato dei requisiti di ordine morale ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

L'Amministrazione procede alla revoca dell'aggiudicazione, nel caso in cui per l'aggiudicatario non risulti regolare la certificazione relativa alla regolarità contributiva INPS, INAIL (DURC).

Tutte le spese, le imposte e le tasse relative e conseguenti alla gara, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

I risultati di gara sono resi noti nelle forme di legge.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune di Vignolo non assume verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'appalto e ad esso necessari e dipendenti conseguano piena efficacia giuridica.

Dopo l'aggiudicazione definitiva della gara i legali rappresentanti o i delegatari delle imprese non rimaste aggiudicatarie possono ritirare i documenti allegati all'offerta presso l'Ufficio di Segreteria oppure possono corredare l'offerta stessa di specifica busta già affrancata e indirizzata all'impresa medesima per agevolare la restituzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la posta elettronica certificata nelle comunicazioni con le ditte concorrenti.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa, ai sensi Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento d'appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura dell'ente.

Il presente bando di gara viene pubblicato in data odierna sui siti internet istituzionali dell'Unione Montana Valle Stura e del Comune di Vignolo, sull'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

LA RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
arch. Anna Bertola

documento firmato in originale